



# Il “dual use” significato, disciplina e casi tipici

*Relatore:* Dr Carlotta Bedogni

*Coordinatore della Commissione ODCEC VI per la  
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE*



- 1. La centralità dell'UE**
- 2. Export control**
- 3. Dual use**
- 4. Autorizzazioni**
- 5. Risk management e PIC**

# La libertà di circolazione delle merci, è una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione Europea

**TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELLA UE**  
Parte terza: Politiche e azioni interne dell'unione  
TITOLO II - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI --  
--- *Articolo 32*  
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:  
a) alla necessità di **promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; .....**

**TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELLA UE**  
Parte quinta: AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE  
TITOLO II - POLITICA COMMERCIALE COMUNE  
*Articolo 206*  
L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale ..., **contribuisce** nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla **graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali** ..., e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

## Tuttavia ...

Per specifiche RAGIONI DI CONTROLLO e nell'interesse essenziale di sicurezza e di rispetto degli impegni internazionali nell'ambito della **Politica Estera e di Sicurezza Comune** (PESC) l'UE può limitare la libera circolazione delle merci definendo AZIONI e POSIZIONI COMUNI e adottando, nell'ambito della Politica Commerciale Comune, alcune MISURE RESTRITTIVE

**TUE**, TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, CAPO 2 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI,  
*Articolo 37, ...*

**il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti**

# TFUE

Parte terza: Politiche e azioni interne dell'unione, TITOLO II - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, **Articolo 36**  
... divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito sono giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di **pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita ...**

Parte quinta: AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE, TITOLO II - POLITICA COMMERCIALE COMUNE, **Articolo 207**

1. La **politica commerciale comune** è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne ..., l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La **politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.**



## IMPEGNI INTERNAZIONALI

La Unione Europea ha **aderito a diversi accordi internazionali** in materia di non proliferazione e ha adottato i relativi regimi di controllo dei prodotti a duplice uso



il **controllo** delle **esportazioni** è volto a mitigare i rischi militari, in particolare la proliferazione delle armi di distruzione di massa

**Impegni e accordi internazionali sul Dual Use**

**Gruppo Australia**  
(armi chimiche/biologiche)

**MTCR** (non proliferazione di missili/razzi/veicoli aerei)

**Gruppo dei fornitori nucleari NSG**  
(non proliferazione armi nucleari)

Intesa di Wassenaar WA  
(trasparenza e responsabilità trasferimenti DU)


Convenzioni sulle armi chimiche CWC  
(eliminazione armi distruzione di massa)



D  
U  
A  
L  
  
U  
S  
E



I beni a duplice uso sono prodotti che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile e sono venduti per tale scopo **potrebbero anche essere impiegati per scopi militari**, come l'uranio che può essere utilizzato sia nella generazione di energia elettrica che nelle armi nucleari.



Vi rientrano tutti i beni (ma anche loro componenti) che potrebbero essere utilizzati per la progettazione, fabbricazione o uso di armi nucleari, chimiche, biologiche oppure dei loro vettori.



L'esportazione (e servizi connessi) di questi **prodotti** (sia beni materiali che immateriali) **in taluni casi è VIETATA**, in altri è **sogetta ad AUTORIZZAZIONE preventiva**.



L'evoluzione recente della normativa DU introduce la protezione dei diritti umani come “giustificazione normativa” per il controllo delle esportazioni

# EVOLUZIONE NORMATIVA

Il Consiglio UE  
istituisce un  
regime  
comunitario di  
controllo delle  
esportazioni di  
beni a duplice uso.

**Regolamento  
(CE) n.  
3381/1994**

**Regolamento  
(CE) n.  
1334/2000**

**Regolamento  
(Ue) 2009/428**

**Regolamento  
(Ue) 2021/821**

Alla disciplina Dual Use è stata data attuazione, a livello nazionale, con **il DLgs. 221/2017**, entrato in vigore 1.1.2018, recante la normativa di dettaglio in tema di autorizzazioni e sanzioni in caso di violazione, da ultimo aggiornato il 20/5/2022



**Reg. (UE) 2021/821**, del 20 maggio 2021 pubblicato sulla GU dell'Unione europea (GUUE L 206 dell'11 giugno 2021) entrato **in vigore il 9/9/2021**, di rifusione e abrogazione del reg.(UE) 428/2009, con il quale la UE mantiene la sua adesione a tutti e **cinque i regimi internazionali di controllo** dei beni a duplice uso

### Considerando n. 37 del Reg. UE 821:

Conformemente con la strategia dell'Unione ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive** da applicare in caso di violazioni del presente regolamento ... E' altresì opportuno introdurre disposizioni volte a **sostenere l'applicazione efficace** dei controlli



Il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 221 (art. 3) stabilisce che sono soggette al controllo dello Stato le operazioni sui **prodotti a duplice uso** di:

esportazione

Importazione

trasferimento

Intermediazi  
one

transito

assistenza  
tecnica

oltre alle **altre attività** per le quali i Reg. UE impongono divieti o autorizzazioni preventive.

AUTORITA' NAZIONALI  
COMPETENTI

da parte dello Stato

**(art. 4 D. Lgs. 221/2017)**

Il Ministero degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale

U.A.M.A. (Unità per le Autorizzazioni dei  
Materiali di Armamento)

Divisione Materiali a Duplice Uso

**(art. 3 CDU (Reg. 952/2013))**

Ruolo delle autorità doganali

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI



art. 2 n. 1 Reg.(UE) 20.5.2021 n. 821

Si intendono per **beni dual use** i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che **possono** avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che **possono** essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che **possono** avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

Concetto di uso potenziale

art. 2 n. 20 Reg.(UE) 20.5.2021 n. 821

«prodotti di sorveglianza informatica» sono prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione. (*Apparecchiature di intercettazione delle telecomunicazioni mobili; software di intrusione; informatica forense*)

Concetto di appositamente progettato

Regolamento  
(Ue)  
2021/821

Quali sono i  
**BENI DUALI**  
soggetti a  
controllo?

## BENI nelle liste

- Beni LISTATI di cui all'Allegato I del Reg. UE 821, soggetti ad autorizzazione in caso di esportazione
- Beni di cui all'allegato IV del Reg. 821 soggetti ad autorizzazione in caso di trasferimento INTRA UE
- Beni soggetti a misure nazionali

## Clausola «catch all»

- Beni NON listati, soggetti ad autorizzazione o divieto sulla base della clausola «CATCH ALL» (art. 4 Reg. 821)

I prodotti, non ricompresi nelle liste e dunque in linea teorica esenti da autorizzazione, possono divenire dual use e suscettibili di autorizzazione, se l'esportatore è stato informato dall'Autorità competente che questi possono essere utilizzati in modo indiretto in programmi di produzione di armi o vettori di queste.

## IL TRASFERIMENTO DEL TANGIBILE ... ... E DELL'INTANGIBILE

Il controllo  
della  
DOGANA

L'operatore economico, e chi lo rappresenta, trasferiscono  
nel circuito doganale

TRAMITE LA DICHIARAZIONE DOGANALE

(**atto pubblico v. art. 483 c.p.**)

non solo informazioni relative agli elementi tipici

(**Qualità, Quantità, Valore, Origine**)

ma anche informazioni o condizioni di ammissibilità (sotto  
forma di **AUTOCERTIFICAZIONI**) circa la condizione di  
sottoposizione o meno della merce a misure di controllo  
normate della UE o dallo Stato

(ad esempio DUAL USE, Beni culturali, Strumenti di morte  
e di tortura, Sanzioni internazionali, Materiali di  
armamento, ecc.)

Il Reg. UE 821 (art. 2) definisce l'espressione «**ESPORTAZIONE**», che oltre ad essere:

- un regime di esportazione di beni
- una riesportazione di beni
- un regime di perfezionamento passivo su beni

può essere anche ....

## IL TRASFERIMENTO DEL TANGIBILE ... ... E DELL'INTANGIBILE

Art. 2, n. 2), lett. d), Reg. 821

- **la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici**, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione **al di fuori del territorio doganale** dell'Unione;
- comprende **la messa a disposizione** in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- include anche **la trasmissione orale della tecnologia** quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale

Art. 6, D.Lgs. 221/2017 – Trasferimento in forma di intangibile

I **progetti, il design, le formule, il software e la tecnologia**, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del presente decreto, **non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica**, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, **a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione**. Idem per **ACCESSO AI SERVER** e **CONDIVISIONE** delle info

Il controllo  
della UAMA

quindi DUALE può essere anche **INTANGIBILE** ...

Tutto quanto fin qui detto per i **beni dual use** vale anche per **una piccola parte di essi**: prodotti finiti, semilavorati, componenti, macchinari inclusi i software, le tecnologie ed i servizi connessi di un impianto più grande, quale ad esempio una valvola, un microchip, una pompa può essere un prodotto che potenzialmente potrebbe avere un utilizzo anche militare, essendo smontato e poi reinserto in un impianto totalmente diverso, atto ad essere utilizzato in per la costruzione di armi di distruzione di massa.

L'elencazione dei prodotti dual use è  
contenuta nell'allegato I del Reg. 821

In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione, **diverso dal codice di classificazione doganale dei beni**, composto da tre sottotipi di codici



## ALLEGATO I

### ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'elenco di prodotti a duplice uso contenuto nel presente allegato attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia <sup>(1)</sup>, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) <sup>(2)</sup>, il gruppo dei fornitori nucleari (GFN) <sup>(3)</sup>, l'intesa di Wassenaar <sup>(4)</sup> e la convenzione sulle armi chimiche (CWC) <sup>(5)</sup>.

### INDICE

Parte I -	Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni
Parte II - Categoria 0	Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
Parte III - Categoria 1	Materiali speciali e relative apparecchiature
Parte IV - Categoria 2	Trattamento e lavorazione dei materiali
Parte V - Categoria 3	Materiali elettronici
Parte VI - Categoria 4	Calcolatori
Parte VII - Categoria 5	Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»
Parte VIII - Categoria 6	Sensori e laser
Parte IX - Categoria 7	Materiale avionico e di navigazione
Parte X - Categoria 8	Materiale navale
Parte XI - Categoria 9	Materiale aerospaziale e propulsione



## PARTE II – Categoria 0

### **CATEGORIA 0 – MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE**

#### **0A Sistemi, apparecchiature e componenti**

0A001 "reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

- a. "reattori nucleari";
- b. contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare";
- c. apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in un "reattore nucleare";
- d. barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in un "reattore nucleare", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;
- e. tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare";
- f. tubi o fasci di tubi di zirconio metallo o leghe di zirconio, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati come guaina del combustibile in un "reattore nucleare", e in quantità superiori a 10 kg;

N.B.: Per i tubi di zirconio resistenti alla pressione cfr. 0A001.e. e per i tubi della calandra cfr. 0A001.h.

# Allegato I del Reg. 821

In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione, **diverso dal codice di classificazione doganale dei beni**, composto da **TRE sottotipi** di codici

## Sottotipi di codice

# 1

Codice numerico: identifica **le categorie generali dei prodotti** compresi nell'elenco con cifre da 0 a 9:

Categoria 0: materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

Categoria 1: materiali speciali e relative apparecchiature

....

Categoria 9: materiale aerospaziale e propulsione

## Sottotipi di codice

# 2

Codice **letterale**: identifica la **particolare tipologia del bene** con lettere dalla A alla E:

**A: sistemi, apparecchiature e componenti**

**B: apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione**

**C: materiali**

**D: software**

**E: tecnologia**

## Sottotipi di codice

# 3

Codice numerico: identifica il **regime di controllo di provenienza**:

0: Wassenaar Arrangement (accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiali d'armamento e a duplice uso)

1: MTCR (Missile Technology Control Regime - accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di vettori in grado di trasportare armi di distruzione di massa)

2: NSG (Nuclear Suppliers Group - accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiali utilizzabili nella proliferazione nucleare)

3: Australia Group (accordo per il controllo del trasferimento internazionale di materiali utilizzabili nella fabbricazione di armi chimiche e batteriologiche)

4: Convenzione di Parigi sulle armi chimiche

## Fonti normative:

Reg. UE 2021/821 - Capo III

- Autorizzazioni di esportazione e autorizzazioni per servizi di intermediazione e assistenza tecnica.

D.Lgs. 221/2047, Artt. Da 10 a 13

Le Autorizzazioni sono rilasciate da

**MINISTERO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**U.A.M.A.**

Autorizzazione Specifica Individuale  
Autorizzazione Globale Individuale  
Autorizzazione Generale Dell'unione Europea  
Autorizzazione Generale Nazionale

Possono essere  
**negate, annullate,  
revocate o sospese.**

Il procedimento autorizzativo deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento della domanda. Di media la risposta arriva in circa 30/40 giorni.

## Piattaforma digitale integrata

Considerando n. 30 del Reg. UE  
821/2021 e gli artt. 12-13 e 23 del  
medesimo

necessità per gli Stati membri di dotarsi di  
sistemi elettronici per il rilascio delle  
licenze, per un'applicazione uniforme e  
coerente dei controlli in tutta l'UE


Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, è stato confermato, da parte del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MAECI), che – dal 1° luglio 2022 – è operativo il **nuovo sistema di E-licensing** per lo svolgimento in modalità esclusivamente elettronica dei procedimenti autorizzativi previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 nei settori di competenza dell'Autorità nazionale-UAMA (normativa dual use).

### Welcome to E-Licensing

Dual-use items are goods, software and technology that can be used for both civilian and military applications. The E-Licensing system allows you to apply for any license foreseen by Regulation (EC) No 2021/821, which governs the EU's export control regime for Dual Use items. To access the E-Licensing system you need to create an EU Login Account, registering two methods of verification. [A procedure is available here](#)

il nuovo sistema di *E-licensing* è accessibile  
tramite il sito istituzionale dedicato  
<https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice>.

## Percorso di analisi oggettiva di verifica di libera esportabilità di un bene




## Verifica di compatibilità PREVENTIVA

L'analisi va effettuata **preventivamente** rispetto alla **conclusione dei contratti di vendita** nei confronti dei clienti esteri, poiché **l'eventuale procedimento autorizzativo potrebbe far ritardare anche di alcuni mesi** il momento della spedizione, costituendo possibile inadempienza contrattuale o, ancor peggio, determinando un superamento della *“last date of shipment”* (ultima data utile per effettuare la spedizione) prevista nella lettera di credito.

Violazione norme che  
impongono Regimi di controllo

Violazione normativa  
antiriciclaggio

Falsità ideologica – falsa  
dichiarazione



**Rischio per l'operatore  
economico**

Adeguata gestione del rischio??



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1318 della  
COMMISSIONE del 30 luglio 2019**  
sui programmi interni di conformità relativi ai  
controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai  
sensi del regolamento (CE) n. 428/2009

## INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMME (ICP)

si riferisce a politiche e **procedure efficaci, adeguate e proporzionate** in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del Regolamento nonché **ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate** a norma del presente regolamento.

*Nella stesura di un ICP dobbiamo considerare i programmi sanzionatori («embarghi»), i regimi sanzionatori trasversali, l'AML, le normative di export control di Paesi Terzi ...*

# RISK MANAGEMENT

## INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMME (ICP)

Per la attuazione di un adeguato programma interno di conformità deve essere effettuata l'**ANALISI DEL RISCHIO**, fase preliminare dell'implementazione di ogni PIC.

Nella **raccomandazione (UE) 2019/1318** gli orientamenti forniti dalla UE forniscono un elenco, non esaustivo e riportato non in ordine di importanza, di elementi considerati essenziali ai fini dell'efficacia del programma interno:

- 1. IMPEGNO DELL'ALTA DIRIGENZA A GARANTIRE LA CONFORMITÀ;**
- 2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RESPONSABILITÀ E RISORSE,**
- 3. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE,**
- 4. PROCESSI E PROCEDURE DI VERIFICA DELLE TRANSAZIONI,**
- 5. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, AUDIT, SEGNALAZIONI E AZIONI CORRETTIVE,**
- 6. TENUTA DEI REGISTRI E DOCUMENTAZIONE,**
- 7. SICUREZZA FISICA E DELLE INFORMAZIONI**

Non possiamo inoltre tralasciare – in quanto veri e propri elementi essenziali – **LA INTEGRAZIONE DEL PIC NEL MANUALE DELLA QUALITÀ , LA GARANZIA DEL MANTENIMENTO NELLE LINEE GUIDA, l'utilizzo nel rapporto privatistico di adeguate CLAUSOLE CONTRATTUALI**

... anche nell'ottica degli obblighi di cui al 2086 cc (*adeguati assetti organizzativi*) ....

# Dual use



## Are you sure to be compliant ???

## Grazie per l'attenzione

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento  
e supporto professionale